

OGGETTO: Mozione avente ad oggetto "Mozione per la regolarizzazione tavolare e catastale della strada di montagna insistente sul Comune Catastale (CC) Tassullo II." presentata in data 27/10/2025 prot. n. 10675 dal Consigliere comunale Santini Marco.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Avuta lettura della proposta di mozione presentata dal Consigliere comunale Marco Santini, depositata in visione ai consiglieri con gli atti della seduta ed allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, nel testo che segue:

OGGETTO: Mozione per la regolarizzazione tavolare e catastale della strada di montagna insistente sul Comune Catastale (CC) Tassullo II.

PREMESSO CHE

A seguito della fusione comunale, il sedime della strada di montagna che parte dalla località Ciaretar prosegue verso Cialana e termina in località Tretermini ricade su due differenti Comuni Catastali (CC). Il tratto di strada ricadente sul CC di Tuenno risulta già regolarmente frazionato e accatastato.

Il tratto corrispondente sul CC Tassullo II, al contrario, presenta numerose porzioni non frazionate e non accatastate, generando una situazione di disomogeneità e incertezza tavolare.

Tale disallineamento tavolare ostacola la piena gestione e manutenzione del patrimonio viario pubblico da parte dell'Amministrazione.

È necessario procedere alla regolarizzazione di tali porzioni, anche laddove il sedime stradale insista su particelle fondiarie (p.f.) private, avvalendosi delle norme speciali previste dalla legislazione provinciale per la sanatoria delle opere pubbliche storiche.

IL CONSIGLIERE COMUNALE SOTTOSCRITTO

Marco Santini

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

Ad attivare tempestivamente le procedure tecniche e amministrative necessarie per il frazionamento e il conseguente accatastamento e intavolazione della strada di montagna (tratto Ciaretar - Cialana e Tretermini) ricadente nel Comune Catastale Tassullo II.

Ad applicare l'Articolo 31 (Regolazione tavolare di vecchie pendenze) del Titolo IV della Legge Provinciale (Disposizioni finali, transitorie e finanziarie) per regolarizzare la proprietà o l'asservimento delle particelle fondiarie private sulle quali insiste il sedime stradale da oltre vent'anni, mediante l'emanazione del decreto di espropriazione o di asservimento, in conformità ai commi dell'articolo medesimo.

A dare mandato agli uffici competenti di porre in essere ogni atto necessario per l'uniformità tavolare del patrimonio viario comunale in questione.

Sentiti gli interventi dei Consiglieri comunali riportati nel verbale della seduta.

Preso atto che la presente proposta di mozione non è soggetta ai pareri di cui all'articolo 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige (C.E.L.), approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 con le modifiche ed integrazioni apportate, in quanto atto di natura politica;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

Visto lo Statuto comunale del Comune di Ville d'Anaunia, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 1 di data 06/02/2020, in vigore dal 05/04/2020;

Visto il Regolamento del Consiglio comunale, approvato con delibera dell'ex Consiglio comunale di Tuenno n. 14 di data 23 maggio 1996 e successivamente modificato;

Tutto ciò premesso

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 6 (Ghezzi Giuliano, Menapace Alessandra, Odorizzi Alessi, Marinelli Monica, Santini Marco, Leita Elena) contrari n. 9, astenuti n. 1 (Odorizzi Maria Rosa), legalmente espressi dai n. 16 Consiglieri presenti e votanti, RESPINGE la mozione nel testo in premessa riportato.

1. di dare evidenza ai sensi dell'art. 4, comma 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - a. opposizione alla Giunta durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183 comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige (C.E.L.), approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2, e ss.mm.;
 - b. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971 n. 1199;
 - c. ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.